



# Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)

**OverLex**.com  
PORTALE GIURIDICO

14.07.2017

## TRACCIA N. 1 DI DIRITTO PENALE DEL 14.12.2016

*Tizio, avendo intenzione di intraprendere l'esercizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiede l'iscrizione nell'apposito registro pubblico utilizzando il modulo di domanda predisposto dalla locale Camera di Commercio.*

*In epoca successiva all'ottenimento dell'iscrizione ed all'inizio dell'attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti.*

*Tizio si reca dunque da un legale per un consulto e dopo aver rappresentato quanto sopra. Precisa di non aver compreso al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni articoli di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al riguardo.*

*Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato un motivato parere, illustrando le questioni sottese alle fattispecie in esame e le linee di difesa del proprio assistito.*

Si riporta lo svolgimento della corsista V.C. che ha riportato il voto 30 (corte di Appello di L'Aquila), ringraziandola per aver voluto condividere con noi il bel risultato.

[Si veda anche Esame Avvocato 2016: tracce e soluzioni](#)

Tiaccia n. 1

Mel caso di specie, Tizio, dopo aver ottenuto l'iscrizione nell'opposito registro degli esercenti varie attività di somministrazione di alimenti e bevande, viene rinviato al giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. per aver dichiarato falsamente, nella parte del modulo di domanda, predisposto dalla locale Camera di Commercio, relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, di non essere mai ripretato condannato per reati in materia di stupefacenti.

Orbene, occorre in primo luogo chiedersi se, alla luce dei fatti così come esposti, Tizio possa ritenersi responsabile o meno dei reati a lui ascritti.

L'art. 479 c.p. è un reato posto al presidio della fede pubblica, il quale rubrica espressamente "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici". È un reato proprio, punibile al titolo di dolo.

È pacifico in giurisprudenza (Cassazione penale n. 4411/96) che "la responsabilità del c.d. autore mediato ex art. 48 c.p. si configura anche in relazione ai reati propri, in cui la qualifica del soggetto attivo è presupposto o elemento della fattispecie ciminosa". L'autore mediato, in altri termini, è colui che si serve, per commettere un reato, di altro soggetto come strumento.

Tizio ~~forzato~~ inducendo in inganno il pubblico ufficiale <sup>dichiarando il falso</sup> in relazione alla presentazione di precedenti penali in materia di ~~di~~ stupefacenti ha ottenuto l'iscrizione nel registro degli esercenti commerciali di cui sopra.

Quindi, ~~oppure~~ potrebbe affermarsi che alla luce di quanto sopra, il reato così contestato ~~è~~ risulti qualificabile in capo a Tizio.

Tuttavia tale ~~non~~ ricostruzione non appare condivisibile, in quanto Tizio non ha agito con la volontà di indurre in inganno il pubblico ufficiale che ha provveduto all'iscrizione nel registro degli esercenti attività commerciali ex art. 48 c.p.

Si evince dai fatti che Tizio non aveva ben compreso, al momento della compilazione della domanda, che i requisiti morali e professionali consistevano nel non aver riportato condanne per i reati in materia di stupefacenti e che nel testo era presente la sola indicazione delle norme relative a leggi speciali delle quali non vi era alcuna spiegazione.

La condotta così come posta in essere, ex rigore, appare priva dell'elemento psicologico del dolo, mancando, alla luce della poca chiarezza del modulo della domanda, la volontà diretta od ~~indiretta~~ indiretta di indurre in inganno.

Ebbene, nonostante il fatto che gli artt. 479 e 48 c.p. pretendano la punibilità a titolo di dolo, ~~e mancando nel caso di specie~~, il reato così come contestato a Tizio non sussiste.

Rimane, tuttavia, ferma la falsità dell'attenzione di Tizio ai fini dell'art. 483 c.p., ossia il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Come affermato da Tizio la dichiarazione contenuta nel modulo prestampato relativa al ~~requisito~~ possesso dei requisiti morali e professionali non è stata da lui compresa in quanto indicante solo articoli di leggi speciali senza alcuna spiegazione.

~~La responsabilità di Tizio per il delitto ex art. 483 c.p. da condotta di~~ ~~posta in essere da~~ Tizio non è stata posta in essere con coscienza e volontà di agire dichiarando il falso, ossia sanetta da dolo, ma egli ha solamente, a titolo di colpa, omesso di indagare sulla parte della domanda che non aveva compreso, ha, secondo Cassazione Penale n. 12710/15, posto in essere una condotta "sulla base di una colposa omissione di indagine" che, ex rigore, non può integrare il delitto ex art. 483 c.p., il quale è punibile

o titolo di dolo, ha, quindi, agito in maniera negligente.  
Venendo meno, quindi, l'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 483 c.p., a rigore, Tizio non potrà nemmeno, ~~ritenersi responsabile~~ essere sostenuta una probabile configurazione a suo carico ~~dalla~~ <sup>ex</sup> art. 483 c.p.  
Pertanto, alla luce di quanto sopra riferito, il reato ex art. 479 c.p. letto in combinato disposto con l'art. 48 c.p., così come contestato a Tizio non possono sussistere, venendo a mancare l'elemento psicologico che caratterizza l'induzione all'inganno, ed inoltre non potrà configurarsi, nemmeno, l'ipotesi di una responsabilità ex art. ~~433~~ 483 c.p., perché Tizio ~~ha~~ non ha agito con volontà di dolo e ~~falso~~ <sup>falso</sup>, ma al più ha emesso di indagine sulla parte della domanda a lui poco chiara, così non agendo o titolo di dolo ma semmai o titolo di colpa, per quale non può integrare l'art. 483 c.p.

Valore attribuito: 30/50 (trentocinquante per cento)

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE  
*Giuseppe Marretti*

